

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30
dicembre 2013, n. 2567

**Accordo Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno
2013. Recepimento.**

L'Assessore al Welfare, Elena Gentile sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente dell'ufficio di Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

La legge costituzionale 18 Ottobre 2001, n.3 ha notevolmente esteso l'autonomia regionale, sia per quanto riguarda la potestà legislativa che quella amministrativa.

In particolare, per la tutela della salute umana, la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome, nei diversi settori, sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale.

L'art. 1, comma 173, della legge n. 311 del 30 dicembre 2003, ai fini del finanziamento integrativo a carico dello Stato a favore delle Regioni, ha imposto una specifica intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/5 giugno 2003, che preveda determinati adempimenti, nel contesto degli obiettivi di finanza pubblica, finalizzata al contenimento della spesa.

L'individuazione dei predetti adempimenti da parte delle Regioni per l'accesso dei fondi di cui innanzi è stata sancita con l'intesa della Conferenza

Stato Regioni e P. A. nella seduta del 23 marzo 2005 con il n. 2271 di repertorio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) della intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

Nel corso dell'anno 2013, la Conferenza Unificata e la Conferenza StatoRegioni, hanno sancito, ai sensi della vigente normativa, il seguente Accordo/Intesa in materia di Sanità:

TIPOLOGIA	OGGETTO	DATA
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio, n. 9	Intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole	26/09/2013
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	Accordo, tra il Governo le Regioni e le Province Autonome, le province, i Comuni e le Comunità montane sulle Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina	17/08/2013

Al riguardo, va considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 Novembre 2001 e successive integrazioni definisce i Livelli Essenziali di Assistenza, vale a dire le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, organizzati in tre grandi Aree:

- l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- l'assistenza distrettuale;
- l'assistenza ospedaliera.

Si ritiene, pertanto, di dover recepire il suddetto Accordo anche allo scopo di assicurare l'immediata applicazione sul territorio regionale delle prescrizioni in essi contenute, ai fini del rispetto dei principi ed obiettivi della legislazione statale e comunitaria sopra richiamata a tutela della salute pubblica.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Labate

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilito dall'art. 4, comma 4 della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore proponente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio PATP,

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di recepire i seguenti Accordi/Intese sanciti in Conferenza StatoRegioni e in Conferenza Unificata:

TIPOLOGIA	OGGETTO	DATA
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio, n. 9	Intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole	26/09/2013
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	Accordo, tra il Governo le Regioni e le Province Autonome, le province, i Comuni e le Comunità montane sulle Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina	17/08/2013

2. di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione di assumere tutte le iniziative necessarie per garantire, da parte dei Servizi competenti, l'uniforme applicazione dei predetti Accordi /Intese;
3. di disporre l'inserimento dei predetti Accordi/Intese nel sito Internet della Regione Puglia;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.

Rep. n. 122/cse del 26 settembre 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 settembre 2013:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e, visto in particolare, l'articolo 18 che prevede che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione venga assicurata la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

CONSIDERATA l'ordinanza 25 agosto 2005 del Ministero della salute, così come da ultimo prorogata con modifiche dalla Ordinanza 13 dicembre 2012 e, visto, in particolare, l'articolo 1 che prevede che i servizi veterinari delle ASL registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 e il divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura provenienti da aziende di volatili da cortile che non siano state registrate;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante " Attuazione della direttiva 2005/94/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

VISTO il comma 1 dell'articolo 4 del suindicato decreto legislativo che prevede che "i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole";

VISTO il comma 3 del richiamato articolo 4 che dispone che " con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, vengano stabilite le modalità operative per la registrazione;

VISTO l'articolo 57, comma 2 della medesima legge che stabilisce le sanzioni per le eventuali inadempienze degli obblighi di registrazione;

VISTO che, in attuazione delle menzionate disposizioni, il Ministero della salute, con nota del 24 aprile 2013, ha inviato lo schema di decreto indicato in oggetto, con il quale sono fornite le indicazioni relative alle modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole (Manuale allegato allo schema medesimo);

VISTA la nota in data 6 maggio 2013, con la quale il documento in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome ai fini del perfezionamento della prescritta Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni;

VISTA la nota in data 24 maggio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di integrare il comma 2, dell'articolo 2 dello schema di provvedimento in oggetto con la clausola di invarianza finanziaria;

VISTA la lettera in data 12 luglio 2013, con la quale il Ministro della salute ha comunicato il proprio nulla osta al prosieguo dell'iter istruttorio del provvedimento di cui trattasi;

VISTA la lettera in data 16 luglio 2013, con la quale è stato chiesto alle Regioni di far pervenire il proprio assenso tecnico;

VISTA la nota del 6 agosto 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto la convocazione di una riunione tecnica;

VISTA la lettera del 3 settembre 2013 con cui è stata convocata, per l'esame del provvedimento di cui trattasi, una riunione tecnica per il giorno 16 settembre 2013;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 16 settembre 2013, le Regioni e le Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative;

VISTA la nota del 17 settembre 2013, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso della Conferenza Stato - Regioni del 19 settembre 2013, l'esame del punto è stato rinviato;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 24 settembre 2013, le Regioni e le Province autonome hanno formulato talune richieste emendative;

VISTA la nota del 25 settembre 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto in oggetto;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di Intesa in oggetto;

SANCISCE INTESA

sulla schema di decreto del Ministro della salute di cui in premessa recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, nella versione definitiva trasmessa in data 25 settembre 2013.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino



IL PRESIDENTE
Graziano Delrio



ALLEGATO**MANUALE OPERATIVO****Indice degli argomenti**

1. Definizioni
2. Banca Dati Nazionale (B.D.N.)
3. Deleghe
4. Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda o di una unità produttiva
 - 4.1 Incubatoio
 - 4.2 Allevamento
 - 4.3 Mercati, fiere, esposizioni
 - 4.4 Commerciantе
5. Variazione dati aziendali
6. Comunicazione cessazione attività.
7. Registrazione delle movimentazioni in BDN
 - 7.1 Registrazione delle movimentazioni per gli allevamenti di *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo* e di altre specie avicole con orientamento produttivo "pollame da carne" (Accasamenti e sfoltimenti)
8. Registrazione delle macellazioni in BDN
9. Comunicazioni automatizzate
10. Registrazione controlli eseguiti dai Servizi Veterinari
11. Aggiornamento delle registrazioni precedenti al decreto

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle procedure operative contenute nel presente manuale si adottano le seguenti definizioni:

avicoli: il pollame, ossia animali della specie *Gallus gallus*, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili allevati o comunque tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

azienda: una struttura agricola o di altro tipo, anche all'aperto, nella quale gli avicoli sono allevati o tenuti, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena ed i posti d'ispezione frontaliere;

unità produttiva: un'unità produttiva all'interno della medesima azienda, identificata univocamente, in cui è svolta una determinata attività zootecnica e della quale il servizio veterinario constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda, sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione del pollame o degli altri volatili ivi ospitati;

Sono unità produttive:

allevamento: l'insieme degli avicoli della stessa specie, o gruppo specie, e dello stesso proprietario e dello stesso detentore, presenti in una singola unità aziendale;

incubatoio: unità aziendale destinata all'incubazione e schiusa delle uova da cova con fornitura di pulcini di un giorno;

commerciant: persona fisica o giuridica che detiene gli avicoli per un tempo non superiore alle 72 ore, per poi destinarli ad allevamenti familiari o ad altri commercianti, e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;

mercati, fiere, esposizioni: aziende destinate alla stabulazione temporanea degli animali provenienti da più luoghi e aziende, per fini commerciali o espositivi;

allevamento familiare: allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimentava avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004. Questi allevamenti non ottemperano agli obblighi di registrazione delle movimentazioni/accasamenti di cui al capitolo 7 del presente manuale;

gruppo: insieme di avicoli di uguale stato sanitario allevati contemporaneamente (nello stesso ciclo produttivo) nel medesimo capannone;

capannone: il locale o recinto destinato ad ospitare singoli gruppi, identificato in maniera univoca nell'ambito dell'allevamento di appartenenza;

filiera avicola rurale: l'insieme degli allevamenti e delle aziende la cui attività prevalente è l'allevamento, la custodia e/o la commercializzazione di avicoli destinati agli allevamenti familiari;

proprietario: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e loro piena disponibilità a titolo permanente o provvisorio;

detentore: la persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali. Qualora non coincida col proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario degli animali. In caso di contratto di soccida il soccidario rappresenta il detentore e il soccidante il proprietario degli animali;

scambi: gli scambi intracomunitari di pollame ed uova da cova di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009.

2. Banca Dati Nazionale (B.D.N.)

La Banca Dati Nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato CSN, costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Le informazioni registrate in Banca Dati Nazionale (B.D.N.) hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale.

Le modalità di alimentazione della BDN sono basate su transazioni di dati singoli e multipli in tempo reale e secondo specifiche tecniche elaborate dal Centro Servizi Nazionale (CSN) e pubblicate sul portale internet www.vetinfo.sanita.it.

Le elaborazioni centralizzate considerano esclusivamente le informazioni che superano i controlli previsti. I dati errati non sono conservati a livello centrale, ma restituiti all'utente che ha eseguito la transazione.

Per l'alimentazione della BDN il CSN utilizza un applicativo web in ambiente internet ed espone, anche in ambiente SPC (Sistema Pubblico di Connettività), i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico, ovvero con le Banche Dati Regionali, nel caso in cui le regioni e province autonome già dotate di autonomi nodi regionali della BDN, decidano di avvalersene anche per l'anagrafe avicola. In questo caso le regioni e le province autonome garantiscono l'alimentazione della B.D.N. in tempo reale e con un identico livello di qualità e sicurezza dei dati, assicurando agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale.

Gli utenti che necessitano di utilizzare la BDN, devono provvedere a munirsi degli strumenti elettronici di identificazione, in base alle indicazioni definite dal CSN ai sensi della normativa di riferimento.

Fruibilità dei dati registrati in BDN - Possono accedere alle informazioni contenute in BDN tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tutte le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali.

Sul portale internet www.vetinfo.sanita.it - sezione "Anagrafe Zootecnica - statistiche", sono disponibili, per la libera consultazione, i dati statistici presenti in BDN per ciascun territorio.

I soggetti abilitati hanno accesso ai dati di dettaglio di competenza presenti in BDN. A tal fine, i soggetti che ai sensi della normativa vigente ne hanno diritto, possono richiedere specifica autorizzazione al Ministero della Salute, motivando tale richiesta.

A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potrà essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti saranno dotati dal CSN di specifico account per accedere alla BDN per la consultazione dei dati delle aziende oggetto di autorizzazione.

3. Deleghe

Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in B.D.N. direttamente o tramite proprio delegato e registrano tale scelta in BDN entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La delega per gli adempimenti previsti è unica, ossia non è possibile la registrazione di più soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa unità produttiva o stabilimento di macellazione.

Ai sensi della normativa vigente, l'accettazione della delega da parte del delegato non è tacita, ma è esplicita e documentabile al fine di accertare la duplice volontà di conferire, da parte del delegante, ed accettare, da parte del soggetto delegato, la delega.

I delegati provvedono alla registrazione in BDN delle informazioni, di cui ai capitoli 4, 5, 6 e 8 del presente manuale operativo, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del delegante.

Per variare la scelta del proprio delegato, il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, dà formale disdetta al precedente. Entrambi gli eventi sono registrati in BDN.

Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio può provvedere, qualora abbia accettato formalmente la delega, all'inserimento ed aggiornamento in BDN delle informazioni di competenza del detentore.

4. Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda/unità produttiva

Il rilascio del codice aziendale è subordinato alla validazione dei dati relativi all'azienda da parte del Servizio veterinario secondo le seguenti procedure informatizzate:

a) Il detentore degli animali o il suo delegato presenta istanza attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio che, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda o allevamento. L'A.S.L., se del caso, registra l'azienda o

l'allevamento in BDN previa assegnazione del codice aziendale che viene e inserito in BDN e comunicato al SUAP.

b) Nel casi in cui nel territorio di competenza non sia ancora operativa la procedura tramite SUAP, il detentore degli animali, o il suo delegato, una volta acquisite le autorizzazioni ed effettuate le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle richieste dal Comune ove è localizzata l'attività entro venti giorni dall'inizio dell'attività inserisce in BDN tutte le informazioni richieste dal modulo informatizzato "richiesta di apertura di una azienda /unità produttiva" attraverso apposita procedura informatica.

Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il servizio veterinario A.S.L. che, entro 7 giorni, registra in BDN l'apertura dell'azienda o dell'unità produttiva, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

L'avvenuta registrazione è comunicata dalla BDN all'operatore richiedente tramite messaggio.

Nel caso in cui si tratti di una nuova azienda, contestualmente alla registrazione viene generato automaticamente un nuovo codice aziendale. In questo caso il messaggio di avvenuta registrazione conterrà anche il codice aziendale assegnato e le modalità per perfezionare l'accreditamento. Per attivare le funzioni connesse al profilo specifico in BDN, l'utente dovrà completare la sua registrazione dotandosi di identificativo elettronico.

Per la registrazione delle unità produttive nell'ambito di una medesima azienda, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico. Se l'unità produttiva fa capo ad azienda già presente in BDN, anche se in altre sezioni dell'anagrafe zootecnica, è utilizzato il codice aziendale già assegnato in precedenza.

La registrazione in BDN di un allevamento familiare qualora necessario può essere richiesta dal servizio veterinario competente. Tale inserimento in BDN prevede informazioni semplificate, con indicazione dei dati anagrafici del proprietario, la specie allevata, l'ubicazione dell'allevamento e la generazione del codice aziendale.

Le unità produttive si identificano in BDN mediante:

1. il codice aziendale;
2. il codice fiscale del proprietario;
3. il codice della specie o del gruppo specie.

Condizioni per la corretta registrazione

- L'unità produttiva deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;
- la specie, o il gruppo specie, animale allevata/ospitata/commercializzata deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;
- il codice fiscale del proprietario degli avicoli deve essere valido;
- gli estremi dell'indirizzo dell'azienda devono comprendere le coordinate geografiche (georeferenziazione) dell'azienda stessa oltre che via/piazza/strada/ecc., numero civico, CAP, località, comune e Province;
- il codice fiscale del detentore, se diverso dal proprietario, deve essere valido;
- gli estremi dell'indirizzo del proprietario degli avicoli e, se diverso dal proprietario, del detentore principale degli avicoli – persona fisica o giuridica - devono essere registrati con indicazione di via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, località, ecc., comune e Province con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica (e-mail);
- la denominazione della struttura deve essere specificata;
- la data di inizio dell'attività deve essere valida;
- la data di inizio responsabilità del detentore indicato deve essere valida;
- la superficie complessiva della struttura deve essere espressa in mq.;
- deve essere specificato se il proprietario degli avicoli intende o no delegare ad altri soggetti abilitati il compito di registrare in BDN gli eventi dell'anagrafe di propria competenza.

4.1. Incubatoio

Nel caso di incubatoi, oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche :

- la specie avicola alla quale appartengono le uova incubate;
- l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie, ossia se sono incubate uova di specie differenti in tempi diversi. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi *Gallus gallus* e/o *Meleagris gallopavo*" alla voce "specie allevata" e indicare le specie incubate alternativamente;
- numero totale di capannoni. In incubatoio per capannone si intende il locale in cui sono presenti camere destinate all'incubazione;
- capacità massima di incubazione (inteso come numero massimo di uova che è possibile incubare nello stesso momento in quella struttura);
- destinazione dei pulcini schiusi, selezionando:

Uso interno all'azienda: SI/NO

Nel caso in cui l'uso interno all'azienda è valorizzato SI (opzione possibile solo nell'orientamento produttivo "a ciclo completo") non andranno registrate in BDN le movimentazioni dei pulcini.

4.1.1 Registrazione riconoscimento ad effettuare scambi comunitari

Nel caso in cui all'incubatoio sia stata rilasciato il riconoscimento a effettuare scambi comunitari il servizio veterinario competente registra in BDN l'informazione riferita a tale evenienza entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione e delle sue eventuali successive variazioni (modifiche, sospensioni e/o revoche) ai fini dell'inserimento dell'incubatoio negli elenchi internet previsti dalla Decisione 2009/712, con indicazione del numero e della data di riconoscimento ed eventuali osservazioni.

4.2. Allevamento

Nel caso degli allevamenti oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche:

- la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di avicoli che possono essere ospitati nella struttura;
- il numero di capannoni;
- registrazione dei capannoni, *solo per le specie Gallus gallus e Meleagris gallopavo e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "pollame da carne"*, con le informazioni relative, per ciascun capannone, all'identificativo univoco, alla superficie in mq; alla capacità strutturale massima; alla densità massima ai sensi del decreto legislativo 181/2010, alla modalità di allevamento, se diversa da quella principale dell'allevamento;
- il numero di cicli produttivi previsti nell'anno, che deve essere superiore a zero e compatibile con l'orientamento produttivo dell'allevamento;
- il numero di gruppi totale, *solo per le specie Gallus gallus e Meleagris gallopavo e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "pollame da carne"*, inteso come il numero di gruppi che si prevede allevare nell'anno in corso. Esso rappresenta il riferimento territoriale per la programmazione e la rendicontazione delle attività previste dai Piani di controllo salmonellosi. Tale numero deve essere compatibile con il numero di capannoni e di cicli produttivi dell'allevamento;
- l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie avicole nell'allevamento. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi *Gallus gallus* e/o *Meleagris gallopavo*" alla voce "specie allevata" e indicare le specie allevate alternativamente;
- l'informazione riferita all'appartenenza o meno alla filiera rurale;
- la modalità principale di allevamento, individuata tra quelle presenti nella tabella di decodifica per ciascun orientamento produttivo.
- l'orientamento produttivo dell'allevamento scelto tra i seguenti:

1) Riproduttori: avicoli (*Gallus gallus*; *Meleagris gallopavo*; anatre; oche; faraone; quaglie; ratiti; selvaggina per ripopolamento; piccioni) allevati per la produzione di uova da cova. Per tale orientamento è specificata anche:

- la tipologia produttiva scelta tra
 - a) Selezione (Grand parents, Elite): l'allevamento di riproduttori con tipologia produttiva selezione è quello in cui gli avicoli sono allevati per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da riproduzione (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano altri riproduttori.)
 - b) Moltiplicazione (Parents): l'allevamento di riproduttori con tipologia produttiva moltiplicazione è quello in cui il pollame è allevato per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da reddito (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano ovaiole o polli da carne);
- la fase produttiva scelta tra fase pollastra o fase deposizione.

2) Produzione di uova da consumo: pollame allevato per la produzione di uova da consumo (e non destinate alla cova.)

Per gli allevamenti di ovaiole *Gallus gallus* è specificata anche la fase produttiva scelta tra fase pollastra o fase deposizione.

3) Pollame da carne: avicoli delle specie *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*, anatre, oche, faraone, quaglie, ratiti, avicoli misti allevati per la produzione di carne.

4) Svezamento: avicoli allevati per la prima parte del ciclo produttivo per essere poi ceduti, quale attività prevalente, ad aziende della filiera avicola rurale. Il servizio veterinario A.S.L. registra se tali allevamenti sono autorizzati per il commercio regionale o accreditati per il commercio extra regionale.

5) Ripopolamento selvaggina: quaglie, starni, pernici, fagiani allevati a scopo di ripopolamento.

6) Ciclo completo: orientamento previsto solo per gli allevamenti di struzzi, selvaggina, avicoli ornamentali e avicoli misti esclusi *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo*, per cui non c'è una specializzazione di tipologia produttiva ma presenza sia di riproduttori che di pollame da carne e/o destinato alla produzione di uova da consumo.

4.2.1 Registrazione del riconoscimento ad effettuare scambi comunitari e dello stato sanitario dell'allevamento

Il servizio veterinario competente registra in BDN:

- l'informazione riferita all'eventuale riconoscimento comunitario ad effettuare scambi entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione e delle sue eventuali successive variazioni (modifiche, sospensioni e/o revoche), ai fini dell'inserimento dell'allevamento negli elenchi internet previsti dalla Decisione 2009/712. Sono registrati anche il numero e la data di riconoscimento; la tipologia (moltiplicazione; allevamento) ed eventuali osservazioni;
- lo stato sanitario per salmonellosi con data dell'attribuzione/aggiornamento dell'accreditamento per allevamenti di *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo* sottoposti ai piani di controllo salmonellosi;

4.3 Mercati, fiere, esposizioni

Nel caso di mercati, fiere e esposizioni il responsabile della struttura oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato dovrà indicare anche :

- la capacità strutturale, come risultante da autorizzazione dell'ASL;
- il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività.

4.4 Commerciantе

Per la registrazione dell'attività "commerciantе" sono inserite in BDN le informazioni di cui al capitolo 4.

Nel caso si tratti di commerciantе sprovvisto di una struttura di ricovero degli avicoli, il codice aziendale è attribuito alla sede legale della ditta.

La classificazione dell'attività di commerciante è scelta tra quelle presenti nella specifica tabella di decodifica.

5. Comunicazione variazioni dati aziendali

Il detentore degli animali o il suo delegato inserisce nell'apposito modulo informatizzato "Comunicazione variazione dati aziendali" le variazioni dei dati aziendali di competenza entro sette giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.

Se le informazioni sono state registrate in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il servizio veterinario che entro 7 giorni registra in BDN le nuove informazioni, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

L'avvenuta registrazione è comunicata dalla BDN all'operatore richiedente tramite messaggio.

6. Comunicazione cessazione attività

Il detentore degli animali o il suo delegato inserisce nell'apposito modulo informatizzato "comunicazione cessazione attività" le informazioni riguardanti cessazione dell'attività aziendale indicandone la data.

Il servizio veterinario entro 7 giorni registra in BDN tale comunicazione oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

7. Registrazione delle movimentazioni in BDN

Movimentazione in uscita: a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita di avicoli movimentata in uscita dalla struttura di competenza, ad eccezione delle partite destinate direttamente ad allevamenti familiari, registra in BDN, prima della movimentazione, le informazioni richieste dall'apposito modulo "richiesta di movimentazione in uscita".

Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione delle movimentazioni in BDN sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2007 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti".

La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da BDN al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto.

La validazione in BDN della "richiesta di movimentazione in uscita" da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.

Movimentazione in entrata: a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita registra in BDN, entro 5 giorni dall'arrivo degli avicoli, le informazioni di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317".

Il destinatario degli avicoli, o suo delegato, può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in BDN al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli.

Condizioni per la corretta registrazione del movimento

- Le strutture di provenienza e destinazione degli avicoli devono essere presenti in BDN e non risultare chiuse alla data di movimentazione. Nei casi in cui la destinazione è un allevamento familiare non registrato in BDN, al solo fine di rendere possibile la tracciabilità della movimentazione verso una struttura sprovvista di codice aziendale, l'allevamento familiare stesso è identificato in BDN col codice fiscale del proprietario degli avicoli.
- le date di movimentazione in uscita ed in entrata devono essere valide;
- il motivo della movimentazione deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica.
- il numero di avicoli movimentati deve essere superiore a zero.

- devono essere indicati estremi e data della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante “Modifica dell’allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317” oppure, secondo il caso, al documento di cui al Decreto 11 febbraio 2007 “Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti”;
- la specie degli avicoli movimentati deve essere coerente con la/le specie dell’unità produttiva.

Per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati sono inoltre richieste le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi e data del certificato sanitario.

L’avvenuto completamento delle operazioni è comunicato dalla BDN tramite messaggio.

7.1. Registrazione delle movimentazioni per gli allevamenti di *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo* e di altre specie avicole con orientamento produttivo “pollame da carne” (Accasamenti e sfooltimenti)

A partire dal centottantesimo giorno successivo all’ entrata in vigore del decreto il detentore degli allevamenti di *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*, e/o di altre specie con orientamento produttivo “pollame da carne”, o il suo delegato, registra in BDN, per ciascun gruppo di avicoli, gli accasamenti, ossia l’introduzione di un gruppo in un capannone, e le uscite, ossia lo sfooltimento o lo spopolamento del capannone ospitante il gruppo.

Ciascun gruppo è identificato, nell’ambito di un allevamento, dall’identificativo del capannone e dalla data di accasamento.

Condizioni per la corretta registrazione

Nell’ambito dell’allevamento per ciascun gruppo è registrato in caso di:

Accasamento

- il codice identificativo del capannone in cui è accasato il gruppo. Il sistema controlla che al gruppo non sia collegato un capannone per il quale non è ancora stata registrata l’uscita;
- l’identificativo della/e dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante “Modifica dell’allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317”, o del certificato sanitario di cui alla Direttiva 158/2009 e s.m.i., e dell’unità produttiva di provenienza degli avicoli che costituiscono il gruppo, che deve essere presente in BDN e non essere chiusa alla data di movimentazione. Gli avicoli che costituiscono un gruppo possono avere provenienze diverse;
- la data di accasamento che deve essere valida: se l’accasamento avviene in un periodo di tempo, indicare la data di accasamento iniziale.
- il numero di avicoli accasati, che deve essere superiore a zero;
- il sesso degli avicoli (F/M) – selezionabili entrambi in caso di gruppi misti;
- l’età degli avicoli alla data di accasamento (giorni/settimane);
- la fase produttiva per i riproduttori e le ovaiole;
- il detentore specifico per il gruppo, se diverso da quello principale dell’allevamento;
- per i polli da carne deve essere indicata la tipologia produttiva del gruppo, ossia broiler, galletti, capponi, e altri;
- l’eventuale modalità di allevamento del gruppo in esame se diversa da quella prevalente;

Uscite o sfooltimenti

- il motivo dell’uscita deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica (macellazione; altra azienda italiana o estera);
- l’identificativo del documento di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante “Modifica dell’allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317” oppure, secondo i casi, al Decreto 11 febbraio 2007 “Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti”;

- la struttura di destinazione degli avicoli, che deve essere presente in BDN e non essere chiusa alla data di movimentazione;
- la data di uscita, che deve essere valida;
- per le uscite con motivo "macellazione":
 - lo stabilimento di macellazione di destinazione deve essere presente in BDN, attivo ed abilitato alla macellazione della specie animale oggetto di movimentazione;
 - devono essere registrate anche le informazioni previste dal modello I.C.A., di cui al Regolamento 853/2004/CE e successive modifiche e integrazioni, inclusa la data e l'esito del campionamento di cui ai Piani nazionali di controllo delle salmonellosi.

Per la registrazione degli accasamenti e uscite dei gruppi, possono essere recuperati, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in BDN al momento delle precedenti movimentazioni degli avicoli.

Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione in BDN delle movimentazioni, sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2007 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" o del certificato sanitario di cui alla Direttiva 158/2009 e s.m.i..

La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da BDN al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto.

La validazione in BDN da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.

E' possibile registrare in BDN le vaccinazioni effettuate sui gruppi. Tale registrazione ottempera a quanto previsto dall' articolo 65 del DPR 320/54.

I dati registrati permettono di raccogliere e trasmettere le informazioni ufficiali relative alle consistenze. I dati presenti in BDN concernenti le modalità di allevamento e il numero di ovaiole allevate sono utilizzati anche dal Ministero politiche agricole, alimentari e forestali per le proprie finalità istituzionali di cui al decreto 263/2003 allegato E, punto 1, e successive modifiche e integrazioni.

8. Registrazione delle macellazioni in BDN

Per la registrazione in BDN dei dati relativi alle partite di avicole macellate, i dati anagrafici degli stabilimenti autorizzati alla macellazione degli avicoli sono recuperati, tramite cooperazione applicativa, dal sistema "Sintesi stabilimenti".

A partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore decreto il responsabile dello stabilimento di macellazione, direttamente o tramite persona delegata, inserisce in BDN entro 7 giorni dalla macellazione, i seguenti dati:

- a) per ciascuna partita di avicoli macellati provenienti da aziende sul territorio nazionale:
- la data dell'avvenuta macellazione;
 - l'identificativo della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" oppure, secondo il caso, del documento di cui al Decreto 11 febbraio 2007 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti";
 - l'identificativo aziendale dell'unità produttiva di provenienza della partita;
 - il numero di avicoli macellati distinti per specie;
 - le informazioni per la catena alimentare (I.C.A.).

Il responsabile dello stabilimento di macellazione può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in BDN al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli;

b) per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati per essere direttamente macellati sono richieste inoltre le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi e data del certificato sanitario.

9. Comunicazioni automatizzate

Il CSN fornisce su richiesta ai servizi veterinari locali o regionali, gli schemi operativi per l'elaborazione dei dati anche tramite utilizzo di file excel e comunica, con cadenza giornaliera, tutti i record concernenti nuove notifiche o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti;

Inoltre il CSN comunica periodicamente agli operatori, responsabili dell'inserimento dei dati, l'elenco delle anomalie in BDN riscontrabili ex-post, al fine della loro regolarizzazione.

10. Registrazione controlli eseguiti dai servizi veterinari

Il servizio veterinario effettua verifiche periodiche inerenti alle disposizioni del presente decreto e ne registra in BDN la data, il motivo del controllo e, in caso di non conformità, gli esiti.

La frequenza e la numerosità dei controlli sono stabilite dai servizi veterinari competenti secondo la valutazione del rischio attribuita all'azienda, dal servizio stesso sulla base di parametri epidemiologici, della capacità strutturale e di altre condizioni sanitarie rilevanti.

11. Aggiornamento delle registrazioni precedenti al decreto

Le informazioni inerenti alle aziende già registrate in BDN, sono aggiornate secondo quanto previsto dal decreto stesso, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Per alcune informazioni l'aggiornamento è fatto in modo automatico dal CSN.

Per le informazioni che devono essere registrate dagli operatori responsabili dell'inserimento dei dati, la BDN segnala periodicamente le anomalie riscontrate agli interessati, per consentirne la regolarizzazione. I servizi veterinari vigilano sul corretto aggiornamento della BDN nei termini previsti.

Le tipologie di informazioni aggiornate in modo automatico dal CSN, e l'elenco completo delle tabelle di decodifica previste per la gestione della BDN, di cui al decreto, sono pubblicate sul portale internet www.vetinfo.sanita.it.

Allegato 2

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina.

Rep. Atti n. 146/CSR del 17 ottobre 2013

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 17 ottobre 2013

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il rapporto della Commissione europea SANCO/B3/R16/2000, adottato il 21 marzo 2000, che auspica lo sviluppo di strumenti atti a eradicare la paratubercolosi dalla popolazione animale;

VISTA la nota del 26 luglio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso a questo Ufficio di Segreteria la proposta di accordo in argomento;

VISTA la nota del 31 luglio 2013, con la quale la sopracitata proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del 2 ottobre 2013, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, ha convocato una riunione tecnica, nel corso della quale i rappresentanti regionali hanno presentato un documento con osservazioni che sono state condivise e recepite dal rappresentante del Ministero della salute;

VISTA la nota del 15 ottobre 2013, con la quale il Ministro della salute ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza la versione definitiva della proposta di accordo, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni;

VISTA la nota in pari data, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso sulla proposta in argomento nella versione diramata in data 15 ottobre 2013;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministro della salute recante: "Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina", di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino



IL PRESIDENTE
Graziano Delrio



Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della Paratubercolosi bovina

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che, all'Allegato XLVI, include il *Mycobacterium paratuberculosis* tra gli agenti biologici di categoria 2 che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;

VISTO il rapporto della Commissione europea SANCO/B3/R16/2000, adottato il 21 marzo 2000, che pur ritenendo come non definitivamente chiarito il legame tra Malattia di Crohn e paratubercolosi, auspica lo sviluppo di strumenti atti a eradicare la Paratubercolosi dalla popolazione animale;

CONSIDERATO che da studi presenti nella letteratura scientifica è dimostrato che nel nord Italia, in particolare in Lombardia e in Veneto dove è presente più della metà dell'intero patrimonio nazionale di bovini da latte, più del 70% degli allevamenti di bovini da latte è interessato dalla presenza di Paratubercolosi bovina;

VISTA la nota prot. n. 2873 del 15/02/2012 con cui il Ministero della salute, al fine di contrastare la crescente diffusione della malattia tra gli allevamenti bovini, ha stabilito di redigere un piano nazionale di controllo della Paratubercolosi bovina, incluse le procedure per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti, e di costituire un gruppo di lavoro con le regioni e le province autonome e il Centro di riferimento nazionale per la Paratubercolosi bovina istituito presso la sezione di Piacenza dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

VISTO il verbale della riunione del 25 settembre 2012 tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Centro di riferimento nazionale per la Paratubercolosi, di cui alla nota prot. n. 21246 del 21/11/2012;

RAVVISATA l'esigenza che le regioni e le province autonome, nel predisporre i piani per il controllo e certificazione degli allevamenti nei confronti della Paratubercolosi bovina, si attengano a quanto contenuto nelle Linee guida allegate al presente accordo;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, Sez. IV, espresso nella seduta del 19 marzo 2013, recante la raccomandazione di tener conto, nella redazione definitiva del documento, dei punti critici formulati nella relazione allegata al parere medesimo;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

1. E' approvato il documento recante: "Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della Paratubercolosi bovina" che, allegato al presente atto *sub* 1), ne costituisce parte integrante, al fine di:
 - a. raccogliere dati sull'insorgenza di casi clinici di paratubercolosi nel patrimonio bovino nazionale;
 - b. permettere la certificazione per il commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti, attraverso una classificazione degli allevamenti basata sul rischio;
 - c. fornire agli allevatori strumenti per prevenire l'introduzione dell'infezione da *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* nei propri allevamenti;
 - d. fornire agli allevatori strumenti per il controllo dell'infezione negli allevamenti infetti.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano s'impegnano ad adottare misure sanitarie per il controllo della Paratubercolosi bovina e, in particolare, a disporre:
 - a) la segnalazione al servizio veterinario locale competente dei sospetti clinici di Paratubercolosi bovina da parte dei medici veterinari pubblici e privati e dei proprietari e detentori degli animali;
 - b) l'accertamento da parte del servizio veterinario locale per la conferma del sospetto clinico oggetto della segnalazione;
 - c) la registrazione dei casi clinici nel Sistema Informativo delle Malattie Animali (SIMAN) del Ministero della salute;
 - d) il blocco delle movimentazioni dall'allevamento interessato da casi clinici di Paratubercolosi bovina verso allevamenti da riproduzione fino all'avvenuta macellazione degli animali con forma clinica, la visita clinica sull'effettivo dell'allevamento e il controllo sierologico di tutti i bovini di età superiore a 36 mesi;
 - e) la segnalazione di capi sospetti clinici di paratubercolosi da parte del Veterinario ufficiale del macello al Servizio Veterinario competente territorialmente per l'allevamento di provenienza dei capi stessi.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assegnare ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di applicare le misure previste nel presente accordo, nell'ambito delle proprie competenze.
4. Le parti convengono che il recepimento del presente accordo è valutabile in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005).
5. Nell'ambito del recepimento del presente accordo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'adozione di piani regionali complementari, previa valutazione favorevole da parte del Centro di riferimento nazionale per la paratubercolosi.
6. Il Ministero della Salute provvede ad integrare le funzionalità del Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (SINVSA) al fine della gestione informatica delle attività previste dalle Linee guida, in particolare per quanto riguarda le qualifiche sanitarie.
7. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Roma, li

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI PIANI DI CONTROLLO E PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA

1. Definizioni

Ai sensi delle presenti linee guida si intende per:

- a. *Sospetto clinico di Paratubercolosi*: un caso di diarrea cronica associata a cachessia, in un bovino di età superiore a 24 mesi. Non sono sospetti clinici di paratubercolosi i bovini clinicamente sani, risultati positivi ad un test per la diagnosi di paratubercolosi.
- b. *Caso clinico di Paratubercolosi*: un caso di diarrea cronica associata a cachessia, in un bovino di età superiore a 24 mesi, confermato da una prova diagnostica diretta di biologia molecolare.
- c. *Piano aziendale di gestione sanitaria (PGS)*: documento programmatico redatto secondo i criteri dell'allegato 1 ai fini della prevenzione o del controllo dell'infezione paratubercolare in azienda.
- d. *Prova sierologica*: una prova ELISA, svolta su campioni di sangue o latte individuali dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
- e. *Prova diagnostica diretta*: una prova di biologia molecolare o colturale, svolta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
- f. *Sieroprevalenza*: rapporto tra il numero di soggetti risultati positivi alla prova sierologica e il numero di soggetti sottoposti a prova.

2. Obiettivi

Attraverso l'applicazione di un piano di controllo e di assegnazione delle qualifiche sanitarie degli allevamenti conforme alle presenti linee guida si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- a. raccogliere dati sull'insorgenza di casi clinici di paratubercolosi nel patrimonio bovino nazionale;
- b. permettere la certificazione per il commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti, attraverso una classificazione degli allevamenti basata sul rischio;
- c. fornire agli allevatori strumenti per prevenire l'introduzione dell'infezione da *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* nei propri allevamenti;
- d. fornire agli allevatori strumenti per il controllo dell'infezione negli allevamenti infetti.

Parte I (punti 3-9): Misure sanitarie obbligatorie per il controllo della Paratubercolosi bovina

3. Segnalazione

- a. I sospetti clinici di paratubercolosi bovina, come definiti al punto 1, lettera a, sono segnalati all'Azienda Sanitaria Locale competente da parte di:
 - medici veterinari pubblici e privati;
 - proprietari e detentori degli animali.
- b. Ricevuta la segnalazione, la ASL provvede al prelievo di un campione di feci per la conferma del sospetto clinico sui capi oggetto della segnalazione.
- c. La ASL competente registra i casi clinici di paratubercolosi nel Sistema Informativo sulle Malattie Animali (SIMAN) del Ministero della Salute.

4. Provvedimenti

A seguito della conferma di casi clinici di paratubercolosi, il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio dispone nell'allevamento interessato:

- a. il blocco delle movimentazioni degli animali delle specie sensibili verso altri allevamenti da riproduzione;
- b. la verifica delle informazioni registrate in BDN e della corretta identificazione degli animali esistenti in allevamento;
- c. l'isolamento degli animali con forma clinica, fino alla macellazione;

- d. visita clinica sull'effettivo dell'allevamento ed esecuzione di un controllo sierologico su tutti i bovini di età superiore a 36 mesi. I risultati del controllo sierologico sono comunicati al proprietario/detentore per l'eventuale adozione volontaria di un piano di controllo (vedi punto 10). Vengono inoltre prescritti i limiti di movimentazione di cui al punto 8.

5. Revoca dei provvedimenti

Il blocco delle movimentazioni di cui al punto 4, lettera a, per i capi non sottoposti a prelievo o risultati negativi al controllo sierologico, viene revocato immediatamente dopo la macellazione dei soggetti con paratubercolosi in forma clinica.




Fig. 1: Diagramma di Flusso in seguito a segnalazione di caso clinico di Paratubercolosi

6. Sorveglianza al macello

Il Veterinario ufficiale del macello, qualora alla visita *ante mortem* rilevi la presenza di un sospetto clinico di paratubercolosi, accompagnato da lesioni caratteristiche rilevate nel corso di ispezione *post-mortem*, deve comunicare al più presto il riscontro al Servizio Veterinario competente territorialmente per l'allevamento di provenienza del capo, che effettuerà le verifiche di cui al precedente punto 4, lettera b) e lett. d).

7. Qualifiche sanitarie

Entro un anno dall'approvazione delle presenti linee guida, il Servizio Veterinario ASL competente per territorio assegna, sulla base delle informazioni sanitarie agli atti, la qualifica sanitaria per la paratubercolosi ad ogni allevamento bovino, secondo lo schema di cui all'allegato 2 delle stesse linee guida.

Ad eccezione dei livelli PTC "Allevamento con casi clinici" e PT0 "Allevamento senza casi clinici" la qualifica viene assegnata su richiesta dell'allevatore. La qualifica sanitaria nei confronti della

paratubercolosi ha validità di 12 mesi e viene mantenuta se permangono i requisiti, non vengono introdotti soggetti provenienti da allevamenti con qualifiche inferiori e una prova sierologica, svolta con cadenza almeno annuale secondo uno dei protocolli di cui all'Allegato 2, ha dato esito favorevole.

Qualora non siano rispettati i requisiti per il mantenimento di cui all'Allegato 2, l'azienda perde la qualifica e assume il livello PT0 ("Allevamento senza casi clinici").

La qualifica sanitaria viene registrata nella banca dati dell'anagrafe zootecnica nazionale e mantenuta aggiornata sulla base delle informazioni agli atti del Servizio Veterinario.

8. Movimentazione animale

I soggetti senza sintomi clinici di paratubercolosi, risultati positivi a una prova sierologica o diagnostica diretta per paratubercolosi non possono essere venduti ad un'altra azienda da riproduzione.

Entro un anno dall'approvazione delle presenti linee guida, per qualsiasi movimentazione di bovini verso allevamenti da riproduzione, la qualifica sanitaria nei confronti della paratubercolosi è riportata sulla dichiarazione di provenienza.

L'introduzione di bovini provenienti da allevamenti con qualifica sanitaria per paratubercolosi inferiore alla propria comporta la perdita della qualifica ottenuta. In tal caso l'allevamento assume la qualifica dell'allevamento di provenienza degli animali introdotti.

9. Prove di laboratorio

Le prove diagnostiche per l'ottenimento ed il mantenimento della qualifica sanitaria devono essere svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio.

Ad eccezione dei controlli sierologici di cui ai punti 3 e 4 che rimangono a carico del Fondo Sanitario Nazionale, i costi di tali prove sono a carico del proprietario degli animali.

Le Regioni e Province Autonome, anche tramite gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, rendono disponibili i dati relativi agli esiti degli esami svolti nell'ambito dei piani di controllo e certificazione al "Centro Nazionale di Riferenza", secondo protocolli definiti dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.

Parte II (punto 10): Misure volontarie - Piano aziendale di controllo negli allevamenti infetti

10. Piano aziendale di controllo

La predisposizione e l'applicazione di un piano aziendale di controllo della paratubercolosi negli allevamenti infetti è volontaria.

Il piano aziendale contiene le misure minime di cui all'allegato 1 delle presenti linee guida ed è approvato dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.




Figura 2: Diagramma di flusso delle linee guida per il controllo e l'assegnazione delle qualifiche sanitarie nei confronti della Paratubercolosi

Allegato 1 – Requisiti minimi per la stesura di un Piano aziendale di controllo nei confronti della paratubercolosi negli allevamenti infetti

Il Piano aziendale di controllo nei confronti della paratubercolosi negli allevamenti infetti è basato sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell'infezione in allevamento, utilizzando, a seconda dell'indirizzo produttivo dell'allevamento, i seguenti strumenti, predisposti dal Centro Nazionale di riferimento per la Paratubercolosi e disponibili sul relativo sito

(http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=441):

- Allegato 1A: Manuale per il controllo della Paratubercolosi negli allevamenti di bovine da latte
- Allegato 1B: Manuale per il controllo della Paratubercolosi negli allevamenti di bovine da carne (linea vacca-vitello)

Allegato 2 – Qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini**Qualifiche sanitarie degli allevamenti**

Sono previste le seguenti qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi

Livello	Descrizione	Requisiti per l'ottenimento della qualifica	Requisiti per il mantenimento della qualifica
PTC	Allevamento con casi clinici	- segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi	- segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi
PT0	Allevamento senza casi clinici	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi
PT1	Allevamento a basso rischio	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - sieroprevalenza uguale o inferiore al 5% a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - sieroprevalenza uguale o inferiore al 5% a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi
PT2	Allevamento negativo	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi
PT3	Allevamento certificato (livello PT3)	- possedere qualifica PT2 da almeno 24 mesi, - nessuna segnalazione di casi clinici, e - nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi
PT4	Allevamento certificato (livello PT4)	- possedere qualifica PT3 da almeno 12 mesi, - nessuna segnalazione di casi clinici, e - nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi
PT5	Allevamento certificato (livello PT5)	- possedere qualifica PT4 da almeno 12 mesi, - nessuna segnalazione di casi clinici, e - nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi

Protocolli per il controllo sierologico degli allevamenti

A seconda che si voglia acquisire o mantenere una delle qualifiche sanitarie previste dal piano nazionale di controllo, sono adottati due diversi protocolli di campionamento.

Protocollo S1

Il protocollo S1 permette l'acquisizione delle qualifiche sanitarie fino a PT2.

Se svolto con cadenza almeno annuale permette il mantenimento della qualifica ottenuta (da PT1 a PT5). Tale protocollo prevede il controllo sierologico di tutti i bovini riproduttori maschi di età superiore a 24 mesi, di tutti i bovini di età superiore a 24 mesi acquistati negli ultimi 12 mesi e su un campione di bovini femmina di età superiore a 36 mesi nati in azienda, nel numero riportato nella seguente tabella:

N. vacche >36 mesi presenti	N. vacche > 36 mesi da esaminare
1 - 41	Tutte
42 - 50	41
51 - 60	49
61 - 100	55
101 - 300	62
301- 500	63
>500	65

Tale protocollo permette di rilevare, con una confidenza dell'85%, gli allevamenti con prevalenza superiore al 5%, considerando l'impiego di un test con sensibilità del 58%.

Il controllo può essere indifferentemente svolto su campioni di sangue o di latte individuale.

Interpretazione dei risultati:

- Tutti i campioni danno esito negativo: all'allevamento può essere assegnata la qualifica PT2. In caso di allevamenti già in possesso di qualifica superiore a PT2, la qualifica viene mantenuta.
- Uno o più campioni danno esito positivo: è necessario calcolare la sieroprevalenza (capi positivi / capi testati x 100). In caso di sieroprevalenza uguale o inferiore a 5%, può essere assegnata la qualifica PT1; in caso di sieroprevalenza superiore a 5 %, viene assegnata la qualifica PT0.

In caso di sieropositività in allevamenti già in possesso di qualifica PT3 o superiore, è opportuno, prima dell'aggiornamento della qualifica, procedere ad esami diagnostici diretti sui capi sieropositivi. Se i soggetti sieropositivi risultano negativi all'esame diretto sulle feci, i capi sono considerati negativi, ma devono essere inclusi nel campionamento dell'anno successivo, se ancora presenti in allevamento.

Protocollo S2

Il protocollo S2 permette l'acquisizione della qualifica di allevamento certificato (da PT3 a PT5).

Tale protocollo prevede il controllo sierologico su tutti i bovini femmina di età superiore a 36 mesi, su tutti i bovini riproduttori maschi di età superiore a 24 mesi e tutti i riproduttori di età superiore a 24 mesi introdotti negli ultimi 12 mesi.

Il controllo può essere indifferentemente svolto su campioni di sangue o di latte individuale.

La qualifica sanitaria viene assegnata/mantenuta se tutti i campioni prelevati danno esito negativo alle prove diagnostiche.

In caso di sieropositività in allevamenti con qualifica PT3 o superiore, è opportuno, prima dell'aggiornamento della qualifica, procedere ad esami diagnostici diretti sui capi sieropositivi.

Se i soggetti sieropositivi risultano negativi all'esame diretto sulle feci, i capi sono considerati negativi, ma devono essere inclusi nel campionamento dell'anno successivo, se ancora presenti in allevamento.




Figura 2: Diagramma di flusso per l'assegnazione e il mantenimento delle qualifiche sanitarie per Paratubercolosi (Allegato 2)